



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0013156

del 09/10/2017



Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura

Ai Direttori di Sezione

Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca

Al Direttore della Ragioneria e Bilancio

Al Dott. Christian BIGNAMI

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 432/2017 del 15/09/2017 – Allegato J al Verbale n. 09/2017
concernente: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope" e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 432/2017

Allegato J al Verbale n. 09/2017

Oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'accordo quadro di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **TENUTO CONTO** dei pareri scientifici prodotti dai competenti Direttori di Struttura e di Sezione dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

ST
9/



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 15/09/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CD

· ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominato INGV), con sede in Roma via di Vigna Murata, n. 605 (C.F. 06838821004) legalmente rappresentato dal prof. Carlo Doglioni, nella sua qualità di Presidente (Decreto n. 111 del 27/3/2012) nato a il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera

e

l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (nel seguito denominata UNIP), con sede in Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, 80133 Napoli codice fiscale 80018240632, rappresentato dal Rettore, Prof. Alberto Carotenuto, nato a Napoli il 1 giugno 1957 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con decreto MIUR (n.680 12-09-2016)

Premesso che

- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV in quanto ente pubblico di ricerca non strumentale promuove ed esegue ricerche ed applicazioni nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, in programmi nazionali e internazionali sulla base delle proprie norme statutarie;
- l'INGV realizza e gestisce Osservatori, reti nazionali e locali di monitoraggio geofisico a scala nazionale e varie Reti di multiparametriche finalizzate all'osservazione dei vulcani attivi italiani e sistemi di acquisizione di diversi dati satellitari in "real time";
- l'INGV svolge la sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale in regime di Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile, fornendo supporto e consulenza a tutte le Amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l'INGV promuove lo sviluppo di ricerche scientifiche e tecnologiche mediante sistemi di osservazione spaziale per applicazioni in campo geofisico ed ambientale. In tale ambito l'INGV fornisce supporto scientifico in missioni spaziali ASI ed ESA;
- l'INGV sviluppa e gestisce banche dati mediante tecnologia GIS sia per il supporto alla diffusione dei parametri sismologici che per il supporto all'analisi dei dati telerilevati satellitari ed aerei;
- UNIP e l'INGV ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscono alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze;
- UNIP e il predetto Istituto di Ricerca concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità scientifica, contribuendo alla diffusione di una cultura innovativa e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

85 92

- le Parti, quindi, con il presente Accordo intendono definire il framework agreement della reciproca collaborazione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica, favorire la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso e contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza;
- con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente ad una attività di collaborazione di interesse istituzionale.
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, l'Università e l'Istituto di Ricerca, nel seguito indicati per brevità congiuntamente "Parti", convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Finalità della collaborazione)

Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, si impegnano a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nell'ambito di aree scientifiche che comprendono:

- sviluppo di tecnologie per lo studio di fenomeni naturali, quali a solo titolo di esempio terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché prodotti dall'attività umana, quali subsidenze urbane;
- utilizzo di dati telerilevati da satellite per la misura di movimenti della superficie e integrazione con dati prossimali in aree di interesse;
- sviluppo di metodologie multidisciplinari volte alla comprensione dei meccanismi alla base di eventi naturali quali i terremoti;
- sviluppo di modelli elettromagnetici per interpretare i dati telerilevati da satellite al fine di concepire metodi e tecniche robuste per lo studio dei fenomeni naturali, quali a solo titolo di esempio terremoti, eruzioni vulcaniche ed erosione della linea di costa;
- sviluppo di modelli e metodologie per l'integrazione di misure telerilevate da satellite e dati ancillari provenienti da misure *in situ*;
- sviluppo di modelli elettromagnetici e metodi di elaborazione per lo sfruttamento dei segnali di opportunità (per esempio segnale GNSS riflesso dalla superficie terrestre) per l'osservazione di fenomeni naturali quali, a titolo di esempio, i terremoti e le eruzioni vulcaniche.

Le Parti, in particolare, concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica nelle aree soprarichiamate.

Le Parti, inoltre, riconoscono quale "asset" strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, e a tal fine concordano sulla opportunità di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e

nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche oggetto di tale accordo a livello locale.

Le Parti convengono, infine, sull'opportunità di attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative specifiche per favorire il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti.

Per la realizzazione delle attività svolte in collaborazione, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le proprie strumentazioni e/o apparecchiature compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Articolo 2

(Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione)

Nell'ambito delle aree scientifiche previste nell'art. 1 e per il raggiungimento di obiettivi comuni, le Parti concordano di avviare attività di ricerca e sviluppo su tematiche specifiche, nelle quali verrà valorizzato il contributo di ciascuna della Parti.

Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare, al contempo, il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione le stesse dichiarano la propria disponibilità ad ospitare, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5 e segg., docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici dell'altra Parte con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.

Le specifiche attività oggetto della collaborazione, di cui al presente articolo, potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno anche svolgersi nelle forme indicate di seguito:

- a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentare congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
- e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. promozione della cultura del management dell'innovazione.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi; durata; attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca (compatibilmente con la previsione di cui alla presente convenzione).

Le Parti concordano sin d'ora che per le attività di ricerca, svolte in attuazione del presente Accordo e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.

Articolo 3
**Modalità della collaborazione per attività di didattica, alta formazione
e formazione permanente)**

Nell'ambito della collaborazione in attività didattica, le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:

- promozione della formazione degli studenti mediante tesi, progetti ed elaborati di laurea, stages, tirocini, organizzazione di visite e stage didattici e/o esercitazioni;
- promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per ordini professionali e amministrazioni pubbliche e private nazionali ed estere;
- promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale dei ricercatori nazionali ed esteri;
- progettazione e organizzazione di corsi e/o seminari anche applicando tecnologie e-learning e su tematiche di avanguardia;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

Le Parti favoriranno, altresì, la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti, nella progettazione ed esecuzione di attività formative, quali corsi di dottorato di ricerca e corsi di Master universitari.

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente nell'ambito del Comitato Guida di cui nel seguito.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, che dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi; durata; attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti favoriranno, in relazione alla singola iniziativa, la collaborazione del proprio personale individuato dai rispettivi organi competenti per lo svolgimento di attività didattiche a titolo gratuito anche complementari (esercitazioni, ecc.), fatta salva la prerogativa esclusiva circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti.

Articolo 4
(Durata)

Il Presente Accordo ha durata di 5 Anni, con decorrenza dalla data di stipula, e allo scadere del termine potrà essere rinnovato solo tramite il consenso scritto delle parti.

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali accordi in vigore al momento del recesso rimangono validi.

Articolo 5
(Uso di strumentazione e infrastrutture di ricerca)

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna, sin d'ora, a consentire al personale dell'altra parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie

strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 6

(Copertura assicurativa e Accesso alle strutture)

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Per le attività per cui è previsto l'uso dei laboratori, ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Articolo 7

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8

(Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale)

I risultati dell'attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione di cui al presente Accordo.

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo Art. 9.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà di norma di proprietà paritetica delle Parti ed in ogni caso sarà oggetto di specifico Accordo nell'ambito di ogni Accordo attuativo. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.



Articolo 9
(Riservatezza)

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 10
(Utilizzo dei segni distintivi delle parti)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 11
(Comitato Guida e Comitato tecnico scientifico)

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per l'UNIP dal Rettore (o suo delegato) e per l'INGV dal Presidente (o suo delegato), con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da n. 3 rappresentanti per ogni Parte. Il Comitato tecnico-scientifico avrà il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale, sia essa di ricerca che di didattica. Il Comitato tecnico-scientifico avrà l'obbligo di monitorare l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato tecnico-scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese, ai risultati conseguiti e proponendo nuove possibili attività da intraprendere nell'ambito del presente Accordo.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite dagli stessi in via preliminare, nel corso della loro prima riunione.

Articolo 12
(Trattamento dei dati)

L'UNIP e l'INGV provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'UNIP è il Rettore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'INGV è il Presidente.

Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo atto attuativo individuerà anche il responsabile per il trattamento dei dati.

Articolo 13
(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 14
(Firma digitale e Registrazione)

Il presente Accordo, sottoscritto in formato digitale in base alla normativa vigente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Il Presidente
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Il Rettore
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

Il Responsabile scientifico
(Dott. Christian BIGNAMI)

Il Responsabile scientifico
(Prof. Maurizio MIGLIACCIO)